

## Ricapitalizzazioni, bonus oltre l'operatività

Antonio Montemurro

Il bonus ricapitalizzazioni non viene meno se la società non supera il test di operatività delle società di comodo. È l'importante precisazione fornita dalla circolare 53/e del 21/12/2009 concernente le disposizioni di cui al Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, articolo 5, comma 3-ter concernente l'esclusione da imposizione fiscale degli aumenti di capitale.

La disposizione prevede che «per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500 mila euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3% annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi». Il reddito di talune società commerciali (di capitali e di persone) che si presumono non operative o «di comodo» deve essere almeno pari a quello minimo forfettariamente determinato in funzione di alcuni elementi patrimoniali (art. 30, L. n. 724/1994; art. 3, c. 37 - 45, L. n. 662/1996). Se il reddito risultante applicando le ordinarie disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa è inferiore a quello minimo forfettariamente determinato, la società dovrà adeguarlo a tale misura minima nella dichiarazione dei redditi, al fine di evitare un accertamento.

La disciplina delle società di comodo non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge infatti i soggetti interessati dovranno indicare modello Unico, la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di disposizioni agevolative quali

proprio il bonus ricapitalizza-

zioni e i proventi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, il reddito esente ai fini Ires per effetto di specifiche disposizioni, quale, ad esempio, quella di parziale detassazione delle plusvalenze da realizzo di cui all'articolo 87 del Tuir, i dividendi parzialmente esclusi da imposizione ai sensi dell'articolo 89 del Tuir).

Il reddito minimo imponibile sarà, quindi, pari alla differenza tra il reddito presunto (e il reddito escluso per effetto di disposizioni agevolative.

a disposizione consente alle società di escludere da imposizione fiscale il 3% degli aumenti di capitale di importo fino a 500 mila euro perfezionati da parte di persone fisiche dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010 mediante conferimenti. Rilevano al riguardo gli aumenti di capitale che costituiscono effettivi incrementi della dotazione patrimoniale.

L'esclusione da imposizione fiscale è applicabile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap ed è riconosciuta per il periodo di imposta in cui l'aumento di capitale è perfezionato e per i quattro periodi di imposta successivi.

Nella fattispecie quindi il contribuente dovrà calcolare il valore degli aumenti di capitale sociale eseguiti nel periodo tra il 05/08/2009 e il 05/02/2010 applicare la percentuale del 3% sugli stessi aumenti e abbattere il reddito minimo presunto per lo stesso importo anche in questo caso fino a concorso della franchigia massima pari a 500 mila euro per lo stesso 3%.

Poiché il mancato superamento del test determina conseguenze sul piano della riportabilità delle perdite, della utilizzabilità del credito Iva pensava che potesse determinare il venir meno dell'agevolazione invece opportuno e preciso è stato il chiarimento delle Entrate.